

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Rettificazione al verbale — Risultato del sorteggio degli uffizi — Seguito della discussione dello schema di legge per la repressione della tratta dei neri — Nuova redazione degli articoli 1 e 2 dell'ufficio centrale — Modificazioni proposte dal ministro guardasigilli — Osservazioni dei senatori Jacquemoud, relatore, Giulio, Pinelli, Colla e Massa-Saluzzo — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2: parlano i senatori Massa-Saluzzo, Jacquemoud, relatore, Maestri, Sauli e Ricci Alberto — Si approva un emendamento del guardasigilli al § 1° ed il § stesso — § 2°: aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Considerazioni dei senatori Alfieri, Di Benevello, Giulio, e del relatore — L'aggiunta è respinta — § 3°: adozione del medesimo e dell'intero articolo — Articolo 3: parlano i senatori Pinelli, Sauli, Jacquemoud, relatore, Franzini, De Sonnaz e De Cardenas — Adozione del § 1° dell'articolo 3.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale.

GIULIO. Nella compilazione di questo processo verbale occorre uno sbaglio intorno all'emendamento dell'onorevole senatore Giacinto di Collegno.

Si dice qui che esso propose un'aggiunta all'articolo secondo, colla quale voleva che la vendita di un bastimento per servire alla tratta dei neri si dovesse presumere fatta scientemente, per ciò solo che avesse avuto luogo sulle coste d'Africa, ecc.

Ora, la proposizione del senatore Giacinto di Collegno è diametralmente opposta.

Esisteva nel progetto di legge del Ministero, all'articolo 3, una disposizione per cui la vendita di un bastimento si presumeva fatta per servire alla tratta, allorchando fosse seguita sulle coste d'Africa.

Il signor senatore Giacinto di Collegno nell'ipotesi che si ammettesse l'emendamento proposto dal signor senatore Pinelli, domandava invece che questa disposizione del progetto

ministeriale venisse mutata, e che si limitasse al solo caso di presunzione in cui la vendita fosse stata fatta, se mi ricordo bene, tra il Capo Verde ed il decimo grado di latitudine meridionale, ovvero lungo le coste del Mozambico.

L'emendamento non può applicarsi all'articolo 2, ma bensì al 3°, e deve essere concepito in termini differentissimi da quelli riferiti nel processo verbale.

DI COLLEGNO GIACINTO. Io mi associo pienamente a quanto dice l'onorevole senatore Giulio.

PRESIDENTE. Il processo verbale verrà dunque rettificato in conseguenza della fatta osservazione, e se non ve n'è altra, il processo verbale s'intenderà approvato.

Si dà conoscenza al Senato della tratta fatta stamane da nuovi uffizi pel bimestre oggi incominciato.

QUARELLI, segretario, legge:

UFFIZIO I:

Stara — Pallavicini — Nigra — Pollone — Chiudo — Frat — Marioni — Montezemolo — Borroni — Cantù — Selonis

— Calabiana — Blanc — Caccia — Albini — Cristiani — Jacquemoud — Ricci Alberto — D'Azeglio.

UFFIZIO II.

Forest — San Marzano — Gattinara — Vesme — Siccardi — Della Planargia — Maostri — Picolet — De Fornari — Di Laconi — De Sonnaz — Riberi — Pamparato — Di Collegno Giacinto — Massa-Saluzzo — Collet — Di Collegno Luigi — Des Ambrois.

UFFIZIO III.

Cagnone — Plezza — Alfieri — Billet — Serventi — Ambrosotti — La Marmora Alberto — Castagnetto — Tornicelli — Gallino — Lazari — Oneto — Brema — Maffei — Gallina — Bava — De Cardenas — Pallavicino-Mossi.

UFFIZIO IV.

Deferrari — Serra — Fraschini — Cotta — Pinelli — Colobiano — Moris — Aporti — Giulio — Della Torre — Colla — Ricci Francesco — Provana del Sablione — Franzini — Rora — Regis — Cataldi — S. A. R. il Principe Eugenio.

UFFIZIO V.

Deria — Sauli — S. A. R. il Duca di Genova — Bagnolo — Plana — La Marmora Carlo — Balbi-Piovera — Musio — Dalla Valle — Galli — Benevello — Quarelli — Gioia — Mosca — D'Angennes — Colli — De Margherita — Malaspina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore dell'ufficio centrale.

JACQUEMOUD, relatore. Messieurs, la Commission a étudié avec l'attention la plus scrupuleuse les diverses considérations qui ont été exposées dans la séance d'hier, sur le premier et deuxième articles du projet de loi en discussion. Les unes concernent la rédaction, les autres sont relatives à des dispositions intrinsèques.

La Commission a cherché à entrer dans les vues qui ont été manifestées, pour donner une plus grande clarté aux dispositions de la loi; elle a soumis à un nouvel examen les divers amendements proposés, dans le but de modifier les dispositions de ces deux articles. En premier lieu le Sénat paraissait unanimement d'avis de rappeler, au commencement de la loi, les principes suivant lesquels l'esclave qui met le pied sur le sol du royaume, ou qui est reçu à bord d'un bâtiment au pavillon national, acquiert son affranchissement; mais que cette disposition devait être rédigée de manière à faire comprendre que ce n'était pas un principe nouveau dans notre législation et qu'il y était au contraire depuis longtemps établi.

La Commission a adopté la rédaction suivante, qu'elle soumet à l'approbation du Sénat:

« Art. 1. Lo schiavo è reso libero, in conformità delle leggi vigenti, pel solo fatto di avere posto piede sul territorio o di essere ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale. »

« Cette disposition formerait un article séparé, c'est-à-dire le premier article de la loi. Je ne sais pas si M. le président pense que l'on doit le soumettre d'abord à la discussion. »

PRESIDENTE. Il est bon que le Sénat connaisse d'abord tout le travail de la Commission; quand l'exposition de son travail aura été faite par le rapporteur la discussion commencera.

JACQUEMOUD, relatore. Le deuxième article commencerait par les dispositions suivantes:

« È proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, di dare aiuto o prendere parte sia direttamente o sia indirettamente a qualunque commercio di questo genere, sotto pena della reclusione estensibile a cinque anni, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte da questa legge nei casi da essa preveduti. »

Cette disposition n'a donné lieu dans la séance d'hier à aucune observation; il n'en a pas été de même des deux dispositions suivantes; et pour tenir compte des intentions qui ont été manifestées dans cette enceinte, la Commission en a modifié la rédaction en ces termes:

« Questa disposizione non è applicabile a coloro che avranno comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà. Essa si intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra; tuttavia l'acquistatore dovrà affrancarli legalmente nel più breve termine possibile. »

A cet égard il n'est pas hors de propos de rappeler la disposition de l'article 104 de la loi du 19 janvier 1827, dans laquelle il est dit:

« Gli schiavi dal momento in cui si trovino in possesso di un cittadino, diventeranno liberi. »

C'est ce qui explique pourquoi la Commission a cru devoir ajouter aux propositions qui avaient été faites ces mots: « essa s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra. »

Le dernier paragraphe de cet article serait ainsi conçu:

« La proibizione di possedere o vendere schiavi non è applicabile a coloro che attualmente ne possedessero in paese straniero, se non dopo due anni dal giorno della promulgazione della presente legge, né a coloro che vi acquistassero schiavi per successione, donazione o matrimonio, se non quando ne ritenessero il possesso per oltre due anni. »

Suivant le projet qui avait été présenté par la Commission, on avait autorisé les possesseurs actuels d'esclaves à en continuer seulement la possession pendant deux ans; mais, à l'expiration de ces deux années, ils étaient tenus de les affranchir, parce qu'on ne leur donnait pas la permission de les vendre.

La Commission était entrée dans cette voie en exécution des dispositions de l'article 104 de la loi de 1827, qui défendait à un citoyen de conserver la possession d'un esclave, celui-ci étant censé, dans ce cas, avoir acquis son affranchissement. Ce projet mettait la loi en parfaite harmonie avec notre législation actuelle; toutefois les observations qui ont été faites dans la séance d'hier ont établi qu'une semblable disposition serait trop préjudiciable à un citoyen qui, en raison d'une succession, d'une donation, ou d'un mariage, deviendrait possesseur d'une propriété à laquelle seraient attachés des esclaves, et qu'il était convenable de lui fixer un terme pour les affranchir et même pour les vendre.

La majorité de la Commission s'est rangée à cette proposition, parce qu'elle est conforme à ce qui a été adopté par la loi française de 1848, loi qui a accordé aux passesseurs d'esclaves le droit de les conserver pendant trois ans, pour les affranchir ou pour les vendre pendant cet intervalle de temps.

Cette disposition est motivée sur ce que si on obligeait les

possesseurs d'esclaves à les affranchir, ce serait les priver d'une propriété dont la loi ne pourrait les déposséder que moyennant une indemnité.

En conséquence, la rédaction du dernier paragraphe de cet article a été adoptée comme suit :

« La proibizione di possedere o di vendere schiavi non è applicabile a coloro che attualmente ne possedessero in paese straniero, se non dopo due anni dal giorno della promulgazione della presente legge, nè a coloro che acquistassero schiavi per successione, donazione o matrimonio, se non quando ne ritenessero il possesso per oltre due anni. »

Venant ensuite à l'article 2, qui deviendra l'article 3 du projet, quelques orateurs avaient mis en doute si la disposition du paragraphe premier, qui considère comme complice au premier chef l'armateur du navire et ceux qui fournissent les fonds ou qui participent sciemment à l'armement, comprenait ceux qui auraient vendu ou loué le navire destiné au commerce de la traite.

La Commission croit que cette disposition renferme implicitement ceux qui auraient vendu ou loué le navire destiné à la traite. Néanmoins, puisqu'on a soulevé la difficulté, et dans le désir de rendre la loi plus claire, la Commission propose d'ajouter ces mots à la fin du paragraphe premier :

« Saranno applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale. »

Ainsi il ne pourra plus y avoir de doute que celui qui aurait concouru à la traite soit en vendant ou en louant son bâtiment, ne soit compris dans cette disposition.

Il reste, en dernier lieu, une observation plus grave ; c'est celle qui a été faite relativement à l'application de la peine du carcan, qui avait été ajoutée à celle des travaux forcés.

À cet égard, messieurs, la Commission avait pensé que, puisqu'il s'agissait de faire une loi, il convenait qu'elle fût en harmonie avec les dispositions législatives qui nous régissent. Notre Code pénal est déjà entré dans une voie de progrès, en ce qu'il a déterminé que la peine du carcan ne serait applicable qu'aux condamnés aux travaux forcés à vie. Cependant il a fait quelques exceptions, quant à la peine des travaux forcés à temps, et entre autres pour les vols commis avec une des circonstances prévues dans l'article 643.

Or, la Commission disait : si celui qui commet un vol avec les circonstances indiquées doit être exposé au carcan à teneur de l'article 39, celui qui avec les mêmes circonstances ravit à son semblable le bien le plus précieux qu'un homme ait sur la terre, la liberté, ne devrait-il pas être soumis aux mêmes peines ?

Il y avait encore un autre motif : la Commission désirant autant que possible rapprocher les dispositions pénales de cette loi, de la loi qui a été faite en France, a observé que, d'après le Code pénal français, la peine des travaux forcés à temps est une peine infamante, et que dans notre Code elle n'est infamante, suivant l'article 24, que lorsque la loi y a adjoint la peine du carcan.

Malgré ces considérations, il est certain que tous les auteurs de droit criminel considèrent et sont unanimement d'avis qu'il ne convient pas d'infliger des peines infamantes, sauf le cas de condamnation à vie ; car si un coupable n'est condamné qu'à une peine temporaire, l'avilissement lui enlève les moyens de se conduire honnêtement quand il rentre dans la société.

Il est à désirer qu'une semblable disposition disparaisse de notre législation, et j'aime à croire qu'elle sera éliminée lorsque la réforme de notre Code pénal aura eu lieu. Le Sénat en

la faisant disparaître de la loi actuellement en discussion manifesterait déjà l'intention d'entrer dans cette voie de progrès.

En conséquence, la Commission ne s'oppose pas à ce que le Sénat supprime la peine du carcan portée dans le paragraphe premier de l'article 3. Ainsi, au lieu des mots : « Saranno condannati ai lavori forzati a tempo e alla bertina, » on dirait seulement : « Saranno condannati ai lavori forzati a tempo. »

Telles sont les modifications que la Commission a cru devoir admettre, pour suivre les intentions qui ont été manifestées dans la séance d'hier, et que la majorité du Sénat paraissait avoir accueillies.

PRESIDENTE. Prego il signor guardasigilli a voler dichiarare se ha qualche cosa da osservare sulla nuova redazione del primo articolo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io comincerò a notare che quest'articolo trovasi quasi letteralmente desunto dalla legge francese del 1848, colla sola differenza che invece della pena della reclusione per cinque anni a coloro che facessero commercio di schiavi nei paesi esteri, ed in cui la schiavitù è autorizzata, la legge francese contiene la sola pena della privazione dei diritti civili.

« A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter, ou de vendre des esclaves, et de participer soit directement, soit indirectement à tout trafic, ou exploitation de ce genre : toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français. »

Io, a vero dire, preferirei la sanzione della legge francese a quella che viene proposta dall'ufficio centrale.

Qui non si tratta di uno di quei fatti i quali formano un reato del genere di quelli che sogliono essere preveduti nei codici penali.

Pur troppo l'acquistare e vendere schiavi nei paesi in cui vi è un altro modo di cultura, non è ancora uno di quei fatti che sia riprovato dalla coscienza universale dei popoli civili ; quindi mi pare che difficilmente l'opinione pubblica accetterebbe una tale sanzione penale ; proporrei perciò che nella legge nostra, come nella legge francese, in simili casi si sanzionasse la pena della privazione dei diritti civili.

Si è poi aggiunta una disposizione all'articolo 2 che riguarda un caso non previsto dalla legge francese, e concernente cioè coloro che facessero acquisto di schiavi al solo fine di renderli alla libertà.

La disposizione porta che la schiavo s'intenderà avere acquistato la libertà pel solo fatto della compra. Anche a questo riguardo avrei qualche obiezione a fare.

Noi possiamo bensì punire quel suddito il quale in territorio estero fa traffico di schiavi ; ma credo che si cederebbero i diritti della sovranità nazionale allorquando si emancipasse uno schiavo in territorio straniero, dove la schiavitù è ammessa.

Quindi, per la seconda parte dell'articolo preferirei si stabilisse « che questa disposizione non è applicabile a coloro che, avendo comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, procederanno al loro affrancamento tosto che potranno addiventare legalmente ad un simile atto. »

Ho ancora qualche osservazione a fare rispetto alla vendita dei bastimenti.

Come notava ieri l'onorevole senatore Pinelli, se non si fossero nella legge enumerati alcuni casi speciali di complicità, certamente potrebbe dirsi che questo fatto cadesse sotto le disposizioni generali del Codice penale relativo ai complici.

Tuttavia, siccome si è parlato specialmente di coloro che avranno armato, o fatto armare il bastimento, non che dei prestatori di fondi, il non far cenno di coloro che avessero venduto un bastimento per tale traffico, mi parrebbe una lacuna, la quale in pratica potrebbe trarre seco degli inconvenienti.

Le osservazioni premesse cadono tanto più in acconcio, in quanto che le relazioni dei fatti ci han fatto conoscere che questa è una delle condizioni le quali rendono più difficile di impedire la tratta dei neri.

Io darò lettura al Senato di parte di una relazione la quale pervenne al Governo circa la soppressione della tratta dei neri che si fa sulle coste d'Africa.

« Les trafiquans en esclaves sur la côte occidentale d'Afrique ont pris l'habitude, depuis quelques années, pour mieux étudier les traités et les lois contre la traite, de faire des achats réels ou simulés de bâtimens partis des ports du Brésil pour la côte d'Afrique avec des papiers de bord en règle français, sardes, ou des Etats-Unis.

« Ces navires, en partant du Brésil, gardent ces papiers de bord sardes pour les exhiber à tout bâtiment de guerre qui pourrait les leur demander, jusqu'à ce qu'ils aient achevé leurs préparatifs pour recevoir des esclaves. Mais dès qu'ils ont une semblable cargaison, les papiers susmentionnés sont détruits, et le navire fait voile pour le Brésil sans aucun document qui constate une nationalité quelconque. »

Il motivo che indusse il Ministero a presentare questa legge non consisteva tanto nel desiderio di aggravare la penalità quanto in quello di vederla applicata, e di impedire che non riescisse illusoria; esso credette che uno dei mezzi più essenziali fosse quello appunto d'impedire questo traffico.

Perciò proponeva primieramente una pena specifica pel caso di vendita del bastimento ad un estero per procurare il trasporto di schiavi; proponeva in secondo luogo che vi sarebbe presunzione legale di vendita dolosa del bastimento, quando questa avesse avuto luogo sulle coste d'Africa senza la licenza prescritta dai regolamenti e dall'articolo 12 della legge del 13 gennaio 1827.

Io insisterei presso il Senato affinché questi due articoli fossero mantenuti nella legge, quando non si credesse di ammettere in tutto il resto le disposizioni ed aggiunte proposte dall'ufficio centrale e accettate dal Ministero.

Nè mi allontana da questa sentenza l'avviso dell'ufficio centrale che il contratto di vendita di un bastimento sia protetto dal diritto delle genti; imperciocchè la libertà di contrattare rispetto a questo genere di proprietà, si trova già di molto ristretta dalle leggi marittime che sono oggi in vigore. Noi abbiamo delle pene assai gravi stabilite contro coloro i quali vendono i bastimenti senza l'autorizzazione del Governo.

Infatti la legge del 1827 prescrive che colui il quale senza averne ottenuto la licenza venderà ad un estero un bastimento coperto della nazionale bandiera, incorrerà in una multa estensibile dalle lire mille alle venti mila.

Quali sarebbero adunque qui le condizioni del fatto? Sarebbero quelle di una vendita proibita dalle nazionali leggi con gravi penalità; sarebbero quelle della vendita fatta in un luogo, che per sé solo può dare qualche sospetto che siasi fatta una tale vendita con rea intenzione; sarebbero quelle di una vendita fatta in un luogo e seguita poi da un fatto costante di commercio di schiavi.

Io penso perciò che la disposizione di legge quale era stata

proposta dal Ministero, non sarebbe più severa di quelle sanzioni che si trovano in tutti i codici penali, i quali proibiscono o la ritenzione o la vendita di alcuni oggetti, in quanto che possono servire d'istrumento al delitto.

Anzi io crederei che questa disposizione sia molto più raccomandata dalle circostanze e dai motivi di prudenza, che non dai divieti della vendita d'armi proibite, che si trovano in tutti i codici penali.

Perciò io prego il Senato a voler prendere in considerazione i motivi ed i fatti che hanno indotto il Governo a fare una tale proposizione, e a non voler togliere dalla legge una parte, che forse renderebbe inutili, o certamente meno efficaci tutte le altre.

JACQUEMOUD, relatore. M. le ministre de la justice en approuvant le projet de la Commission propose cependant d'y introduire diverses modifications; j'aurai l'honneur d'examiner successivement les points en discussion, et de donner au Sénat les motifs sur lesquels la Commission s'est fondée pour admettre les dispositions qu'elle a proposées. Le Sénat les appréciera dans sa sagesse.

La loi française ne contient pas, il est vrai, d'autre sanction pénale, contre ceux qui se livrent indirectement au trafic des esclaves, ou contre ceux qui les possèdent, les achètent ou les vendent, que la privation des droits civils; mais il est à remarquer que lorsque cette loi a été faite, la France se trouvait dans des conditions bien différentes de celles où nous nous trouvons placés nous mêmes. La France possédait des colonies où l'esclavage avait été autorisé jusqu'alors; on ne pouvait donc pas faire immédiatement une disposition aussi sévère et qui aurait pu causer une grande perturbation dans ses colonies.

Quant à nous, nous ne sommes pas dans une semblable situation; en conséquence, il nous est permis — à l'abri de toute espèce de considération d'intérêt spécial — d'examiner le fait en lui-même et d'en apprécier la moralité.

Or, il a paru à la Commission que ce n'était pas édicter une peine trop sévère en appliquant la réclusion de 3 à 5 ans à ceux qui participeraient au trafic des esclaves ou à ceux qui achèteraient, vendraient ou possèderaient des esclaves. Et certes, messieurs, si nous avons l'intention sérieuse que la loi emploie tous les moyens qui sont en son pouvoir pour concourir à l'abolition de l'esclavage, il faut nécessairement qu'elle défende aux citoyens des Etats de posséder des esclaves, d'en acquérir ou d'en vendre, et qu'elle applique à cette infraction une peine capable de les détourner de ce trafic. Or, messieurs, il est à craindre que la simple privation des droits civils ne soit pas une mesure suffisante.

Je remarque enfin que notre législation actuelle sur cette matière est beaucoup plus rigoureuse que le projet de la Commission, puisqu'elle punit les mêmes faits par la peine des travaux forcés, extensible à 15 ans.

M. le ministre de la justice a manifesté avec beaucoup de raison l'intention que la vente ou la location d'un navire pour la traite fût punie par la loi; la Commission s'associe pleinement à ce vœu; elle croit l'avoir complètement rempli par les dispositions qu'elle a proposées.

On doit faire une distinction entre la vente d'un bâtiment au pavillon national, faite à un étranger, et la vente faite à un citoyen des Etats. Si la vente est faite à un étranger, la culpabilité est moindre, parce qu'alors la traite ne se fait pas sous le pavillon national. D'ailleurs le vendeur ne prend plus la même part à la traite; il a seulement fourni un moyen d'exécution.

Si, au contraire, le bâtiment a été vendu à un citoyen, la

peine est plus sévère. Lorsqu'un citoyen se livre à la traite, celui qui lui a vendu à cet effet un navire est considéré comme un des complices de l'acte. Mais si nous ajoutons à l'armateur, à celui qui fournit les fonds pour armer le bâtiment et auxquels est appliquée la peine des travaux forcés à temps, celui qui a vendu un bâtiment à un étranger, je crois que nous irions beaucoup trop loin, et que nous mettrions la loi en contradiction avec elle-même; car si le navire est saisi en mer avant que la traite ait été effectuée, la peine peut être réduite à la réclusion. On condamnerait donc à la peine de la réclusion le citoyen qui aurait armé un navire saisi en mer lorsqu'il marchait pour faire la traite, et à la peine des galères celui qui aurait vendu le navire. Mais celui qui vend le navire n'est pas plus coupable, il est même moins coupable que ne l'est celui qui a armé le bâtiment saisi en mer au moment où il le dirigeait vers l'exécution de la traite. Les dispositions proposées par la Commission ont gradué les peines de manière à établir une distinction entre la vente du navire à un étranger et la vente à un citoyen. Par la disposition qui a été ajoutée pour éviter que l'on ait le moindre doute sur les intentions de la loi, « Saranno applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale, » il est évident que le propriétaire du bâtiment ou celui qui le loue à un citoyen des Etats est nécessairement complice. Ou il est propriétaire du navire ou il l'a loué, et dans ces deux cas il se trouve saisi par les dispositions de cet article.

Les considérations que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat me semblent établir que la Commission est entrée dans les vues exprimées par M. le ministre de la justice. Je crois que la pénalité proposée est suffisante pour détourner les sujets sardes d'un semblable commerce. M. le ministre de la justice a présenté plusieurs considérations pour démontrer qu'on peut admettre une présomption légale de culpabilité relativement à la traite des esclaves contre le vendeur du navire lorsque la vente a eu lieu sur les côtes d'Afrique et sans l'autorisation exigée. Le règlement de la marine marchande relativement à la vente des navires n'a nullement été établi en vue de la traite; il a eu pour but de préserver nos matelots d'un danger auquel ils seraient exposés si l'armateur les laissait sur place et privés de ressources par la vente du navire à un étranger, car l'acquéreur est obligé de composer son équipage pour les $\frac{3}{4}$ de personnes de sa nation; il y aurait donc les $\frac{3}{4}$ de nos matelots nationaux formant l'équipage qui se trouveraient abandonnés dans des contrées lointaines; il s'agissait de prévenir ces inconvénients, et on a exigé que la vente se fit avec l'autorisation du consul, qui serait chargé de faire assurer aux matelots les moyens nécessaires pour subsister et retourner dans leur patrie; mais si nous appliquions ces dispositions à la traite des nègres, il serait à craindre que nous n'allassions trop loin, car il peut arriver qu'un navire armé pour un commerce licite se trouve avarié dans un port d'Afrique, que le propriétaire soit forcé de le vendre, et comme nous n'avons pas des consuls dans tous les ports, il se trouverait sous le poids d'une présomption légale injuste et privé souvent des moyens de prouver son innocence. D'un autre côté cette loi serait très-facilement éludée, parce que celui qui voudrait faire ce commerce ne manquerait pas de se mettre en règle, comme le font les malfaiteurs qui sont ordinairement parfaitement en règle relativement à leurs passeports, et la loi ne pourrait pas le frapper, tandis qu'avec les dispositions proposées il est frappé dans toutes les circonstances où il serait vraiment coupable.

Le projet de la Commission est en réalité plus sévère que celui qui admet la présomption légale et qui aurait peut-être

l'inconvénient de frapper des innocents. De plus, il y a une grande différence entre les navires marchands et les navires qu'on destine à la traite, soit dans l'armement, soit dans les dispositions intérieures, soit par rapport aux provisions et à la force de l'équipage. On a donc une foule d'indices pour atteindre le vendeur frauduleux. En conséquence, outre que cette présomption légale qu'on voudrait introduire pourrait être éludée facilement, elle ne faciliterait pas l'arrestation des vrais coupables et exposerait les armateurs qui font un commerce honnête à des peines injustes. C'est pourquoi la Commission n'est pas disposée à admettre cette présomption légale. Les puissances avec lesquelles nous avons fait des conventions ont établi dans l'article 6 toutes les présomptions légales qui doivent être admises, et suivant lesquelles un navire est censé, jusqu'à preuves contraires, s'être livré au commerce de la traite; ces présomptions ont été insérées dans le projet du Gouvernement, et elles ont été conservées intégralement dans l'article 4 du projet de la Commission. Cette disposition est textuellement extraite non-seulement d'un article de notre convention avec la France et l'Angleterre, mais on la retrouve dans les traités entre la Prusse, l'Angleterre, la Russie et l'Allemagne et dans toutes les autres conventions qui ont été conclues par d'autres nations pour arriver au même but. Or, certainement, lorsqu'on a fait ces traités on a pensé aussi à la vente des navires sur les côtes d'Afrique, et si on avait cru devoir en induire une présomption légale, on l'aurait stipulée dans les traités; si nous insérons dans cette loi une présomption légale en dehors de celles qui sont admises dans la convention, nos navires marchands se trouveraient dans une situation plus dure et seraient exposés à des inconvénients plus graves que les navires des autres puissances avec lesquelles nous nous sommes associés contre le trafic des esclaves.

Par ces considérations, messieurs, la Commission insiste pour l'adoption du projet de loi qu'elle a eu l'honneur de soumettre à vos délibérations.

BON COMPAGNI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non farò per ora alcuna risposta all'onorevole relatore circa la vendita del bastimento, giacchè rispetto a ciò io mi riservo, qualunque sia il voto del Senato sopra i primi articoli, di fare una proposizione, la quale comprenderebbe il quarto paragrafo dell'articolo 1 ed il periodo primo dell'articolo 9. Mi limito a rispondere unicamente a quella parte che concerne la penalità da applicarsi a colui che nei paesi in cui la legge ammette il possesso degli schiavi ne facesse acquisto o vendita.

L'onorevole relatore osservava che la Francia andò in questa parte assai più a rilente che noi non possiamo andare, perchè ella aveva delle colonie in cui la schiavitù è riconosciuta.

Io farò presente che la disposizione penale dell'interdizione dei diritti civili per gli acquirenti, come per i venditori di schiavi, non è, nè per tempo in cui fu fatta, nè nel modo con cui fu concepita, una legge di grandissima moderazione.

Tutti sanno che il Governo francese di luglio aveva istituito studi, fatto ricerche da moltissimi anni circa il modo di abolire la schiavitù nelle sue colonie senza far danno ai diritti dei proprietari di schiavi; ebbene, sopravvenne la rivoluzione di febbraio: essa d'un tratto di penna decretò che « l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises deux mois après la publication du décret. »

Io non trovo qui, lo ripeto, un'eccessiva moderazione, anzi vi trovo quell'«*angustia*» che così nei buoni come nei cattivi

sentimenti suole manifestarsi nei popoli al domani di una rivoluzione.

Il relatore diceva che la stessa ragione che si porla per condannare la tratta valeva per condannare l'acquisto e la vendita degli schiavi nei paesi in cui la legge tollerava questo genere di proprietà.

Signori, io quest'uguaglianza non so vederla, perchè se noi riesciamo ad impedire a tutti i nostri concittadini di cooperare alla tratta dei neri, noi avremo fatta opera utile per la abolizione della schiavitù; invece coll'impedire che essi non acquistino schiavi nei paesi dove la schiavitù esiste, noi avremo fatto nulla per l'abolizione della schiavitù, giacchè se gli schiavi non si compreranno dai nostri, saranno acquistati dagli stranieri.

Con tutto ciò io non mi oppongo per nulla a che siano accolti il 1° ed il 2° articolo proposti dall'ufficio centrale, perchè so che per una nazione è cattiva educazione ai suoi concittadini quella di andare in uno Stato estero a farsi acquirenti di schiavi; ma che siavi in questa parte la stessa necessità che c'è in ciò che concerne la tratta dei neri, non posso ammetterlo, come non posso del pari ammettere che noi dobbiamo andare in questo genere di penalità molto più in là che non sia andata la legge francese fatta nel maggio 1848.

Per conseguenza io insisto a che la penalità stabilita nell'articolo 2 dell'ufficio centrale si muti in quella dell'interdizione dei diritti civili, e che sia modificata secondo la proposizione che ho fatta all'articolo 2, col togliere cioè la seconda parte dell'alinea di quell'articolo concepito in questi termini:

« Essa (la libertà) s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra, » e di imporre semplicemente l'obbligo dell'affrancamento legale agli acquirenti di schiavi.

PRESIDENTE. Le osservazioni finora fatte dal guardasigilli e dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale si riferiscono all'articolo 1° dell'antica redazione; ma dopo la riforma fatta del medesimo riguardano propriamente l'articolo 2 della nuova redazione. In conseguenza è fuori di discussione, come è scervo da ogni difficoltà l'articolo 1° ora nuovamente proposto, il quale non contiene altro che la menzione dello stato legale del paese in quanto appartiene alla schiavitù, cioè la menzione della legge per la quale lo schiavo che tocca la nostra terra diventa per questo fatto libero.

L'articolo 1, ridotto a questa sola massima, è così concepito:

« Lo schiavo è reso libero in conformità delle leggi vigenti pel solo fatto d'aver posto piede sul territorio dello Stato o di essere stato ammesso sopra un bastimento di bandiera nazionale. »

ORAZIO. Io voterò contro quest'articolo 1, non già per contraddire in nulla a ciò che esso contiene, ma solo perchè, proponendomi di votare contro gli articoli seguenti e contro tutti quelli che non hanno relazione diretta con la tratta dei neri e che mi paiono mal collocati in questa legge, questo articolo separato dagli altri non avrebbe più nessun motivo di esistere. Siccome del resto non ha veruna utilità diretta, perchè le disposizioni ch'esse rammenta già esistono nelle leggi presenti, non vi sarebbe alcun motivo di riporle in testa di questa legge; e la ragione, ripeto, per cui lo voterò contro quest'articolo non è per disapprovare le disposizioni che già sussistono e che seguitano a sussistere, ancorchè esse non si trovino ripetute nella presente legge.

PRESIDENTE. Farò notare che l'intento della Commissione è stato di soddisfare con questo separato articolo alle osservazioni fatte specialmente coll'emendamento del senatore

Massa-Saluzzo, il quale, disapprovando la formola dapprima adottata per indicare la menzione di questa legge, voleva piuttosto una redazione separata che contenesse questa menzione.

PINELLI. L'espressione *bandiera nazionale* mi pare che si potrebbe surrogare con un'altra più conforme alle esigenze della nostra lingua. Si potrebbe dire: *bastimenti con bandiera nazionale* od *aventi bandiera nazionale*.

MASSA-SALUZZO. Nella seduta di ieri io aveva appunto presentato un emendamento affinché la legge non cominciasse coll'avverbio *indipendentemente*. Aderendo all'avviso di alcuni onorevoli miei colleghi, aveva proposto di surrogare a quella frase che era in principio all'articolo 1° una redazione, la quale più appropriata fosse alla locuzione legislativa. L'emendamento mio però era necessariamente connesso coll'idea che l'articolo medesimo, al quale anettevasi il periodo, rimanesse. Nondimeno per spiegare meglio l'intendimento mio dirò al Senato che se le disposizioni contenute nel primo articolo formulato dalla Commissione non incontrassero l'approvazione della Camera, naturalmente cadrebbe anche ogni peso delle osservazioni da me fatte in ordine a quella parte dell'articolo cui volevasi dare novella forma. Nell'articolo 1° redatto dalla Commissione si volle stabilire qualche principio maggiormente inoltranti intorno alla libertà degli schiavi. La legge presentata dal Ministero riguardava la tratta: la Commissione volle portare la disposizione penale della legge sul territorio straniero, mentre la materia dell'articolo 1° della Commissione è materia la quale assolutamente non ha connessione necessaria colla tratta dei neri.

Adunque, o è tolto l'articolo 1°, ed allora io rinuncio anche all'emendamento riguardante il principio che lo schiavo è libero dal momento che pone piede sopra un bastimento dello Stato o di un cittadino del medesimo; ovvero si lascerà sussistere quest'articolo 1° dalla Commissione progettato, ed allora mi pare che gli stessi motivi che potranno favorire la inserzione in questa legge del nuovo articolo della Commissione abbiano pure a favorire l'inserzione dell'articolo 1° al progetto della medesima.

Questo spiega lo scopo pel quale io aveva proposto l'emendamento che la Commissione ridusse ad articolo 1° dell'odierna sua redazione.

JACQUEMOUD, relatore. Messieurs, si la Commission n'a pas limité son projet seulement à la traite des noirs, si elle l'a étendu à l'esclavage en général, c'est qu'à ses yeux toutes les races d'hommes, indiens, peaux rouges, culvres, blancs ou noirs, ont les même droits à la liberté. Elle ne pense pas que l'on doive faire une loi exclusive pour réprimer l'esclavage d'une race d'hommes et le laisser subsister pour celui d'une autre race. Elle a voulu proscrire l'esclavage d'une manière absolue; c'est la déduction légitime d'un principe général qui a sa source dans la loi naturelle, dans les préceptes de notre religion, dans la dignité de la race humaine que Dieu a créée à son image. En un mot, ce premier article est la proclamation d'un principe de moralité que toute nation civilisée doit admettre.

PRESIDENTE. Non resta che a mettere ai voti l'articolo 1° proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 2:

« È proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, di dare aiuto o prendere parte sia direttamente o sia indirettamente a qualunque commercio di questo genere sotto pena della reclusione estensibile a cinque anni, senza pregiudizio delle pene

maggiori prescritte da questa legge nei casi da essa preveduti.

« Questa disposizione non è applicabile a coloro che avranno comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà. Essa s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra. Tuttavia l'acquirente dovrà affrancarli legalmente nel più breve termine possibile.

« La proibizione di possedere o vendere schiavi non è applicabile a coloro che attualmente ne possedessero in paese straniero se non dopo due anni dal giorno della promulgazione della presente legge; nè a coloro che vi acquistassero schiavi per successione, donazione o matrimonio, se non quando ne ritenessero il possesso per oltre due anni. »

« A ciascuno di questi tre paragrafi sono contrapposti dal ministro guardasigilli osservazioni ed emendamenti. Comincerò dunque a mettere in discussione il paragrafo primo di quest'articolo, nel quale il guardasigilli crede che alla comminazione della pena della reclusione debba sostituirsi quella dell'interdizione dei diritti civili.

MANA-SALUZZO. Io mi associo intieramente alle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli relativamente a questo primo periodo dell'articolo.

È detto nel progetto della Commissione che coloro i quali nel territorio straniero prendessero parte direttamente o indirettamente a qualunque commercio di questo genere, saranno puniti colla pena della reclusione estensibile a 5 anni.

Qualunque estensione voglia darsi alle leggi personali per quei cittadini i quali possiedono nel territorio straniero, conviene che codeste leggi di repressione personale si limitino a quelle disposizioni le quali possano avere effetto reale. Altrimenti una legge rimane nella massima parte senza effetto, resta per sé stessa destituita di quell'efficacia che è la prima cosa che debbe aver sotto gli occhi il legislatore. Ma quando si tratterà di un suddito il quale posseda schiavi in territorio nel quale questo traffico è ammesso o tollerato, io non saprei comprendere come le leggi dello Stato potessero sottoporre alla reclusione colui il quale, secondo le leggi di quel territorio, si uniforma al modo di acquistare o di vendere vigente nello stesso territorio, e debba essere assoggettato ad una pena delle leggi dello Stato cui appartiene, ma nel quale non vive.

Io so che appartiene al diritto di ogni nazione il far osservare personalmente le leggi del paese sopra i mari, sopra i bastimenti, posciachè il mare non appartiene a nessuno, ma appartiene a tutte le nazioni, e ciascheduno ha diritto di comandare sui propri legni.

So pure che nei porti dove vi ha bastimenti la legge porta pure la sua sanzione, perchè nel porti il bastimento è come una parte flottante del territorio stesso, come bene osservava l'onorevole mio collega; ma allorchè un suddito è domiciliato in uno Stato straniero, che vi ha possessi e schiavi, e che egli è autorizzato dalla legge di quel paese a possederli e venderli, non saprei come tradurre questo individuo davanti ai tribunali ed assoggettarlo alla pena della reclusione, perchè il paese a cui esso appartiene non avrebbe gli elementi necessari per poterlo giudicare e condannare. È difatti, se uno che possiede schiavi in America approdasse a Genova o ad altra parte del nostro Stato, quali sarebbero i mezzi con cui davanti i tribunali, secondo l'odierno modo di procedere, egli potrebbe venire inquisito e dichiarato convinto di un fatto il quale non è reato nel paese dove viveva?

Mi pare dunque che la legge manchi di azione per stabilirsi vindice in territorio straniero; manchi di mezzi onde portare pena all'individuo anche approdando nel territorio nazionale.

La legge francese, a mio avviso, è molto più ragionevole. Essa spoglia dei diritti di cittadino colui il quale si mantiene nel possesso di schiavi là dove la legge stessa non vieta il possesso.

La legge civile, la quale punisce colla privazione dei diritti civili colui il quale fa questo traffico, può indignargli una pena tutt'altra che si presentasse nel territorio nazionale, posciachè spetta all'individuo il quale vuole godere dei diritti civili di dimostrare che egli è nel caso dalla legge previsto. Ma allorchè la legge colpisce di una pena di reclusione un individuo che si trova in territorio forestiero, lo induce necessariamente a commettere un atto maggiormente ostile alla sua patria di quello che commetterebbe se questa pena non gli venisse inflitta; poichè egli è naturale che quell'individuo il quale possiede ancora i diritti civili, e viene tuttora considerato come appartenente allo Stato, ove si trovasse nella situazione preveduta dall'articolo, il primo passo che farebbe sarebbe di dichiarare che non appartiene allo Stato, e di voler essere assolutamente suddito dello Stato in cui vive, in cui ha il possesso degli schiavi.

Io credo adunque che per le ragioni avute dall'onorevole guardasigilli e per quelle che io ho avuto l'onore di mettere sott'occhio alla Camera, il periodo primo dell'articolo della Commissione, in cui si vorrebbe assoggettare alla pena di reclusione colui che, suddito del nostro Stato, possiede in paese straniero schiavi, sia una disposizione tutt'affatto contraria ai principii che generalmente regolano le leggi secondo il diritto delle genti europee, e che conseguentemente debba essere emendata nel senso che sarà costui bensì privato dei diritti civili, ma non mai sottoposto alla pena della reclusione.

ACQUASANTA, relatore. Les savantes considérations qui viennent d'être développées par l'honorable sénateur Mana-Saluzzo peuvent se résumer en ces deux points: 1° En sanctionnant la défense d'acheter, ou de posséder des esclaves par la réclusion, on se trouvera dans l'impossibilité d'appliquer cette peine; 2° Elle est trop élevée par rapport à la nature de l'infraction.

Quant à la première observation je répondrai: si la loi considère que le fait d'acheter ou de posséder des esclaves, ou de prendre part à ce trafic est un acte répréhensible, elle a le droit de punir les sujets sardes dans quelque lieu qu'ils commettent cette infraction à la loi.

Notre Code pénal est formel à cet égard; il dit dans l'article 6 que le sujet qui commet un crime en pays étranger est puni lorsqu'il rentre dans les États.

Donc la loi se préoccupe aussi du cas où un sujet des États commettrait des crimes en pays étranger; elle a voulu lui faire comprendre qu'il n'obtiendrait pas l'impunité en rentrant dans sa patrie. Elle punit les actes criminels dans quelque lieu qu'ils aient été commis.

Si les raisonnements qui ont été faits par rapport à la difficulté que l'on rencontrerait à appliquer cette peine étaient exacts, il s'ensuivrait que l'on devrait, en établir aucune, car il y aura les mêmes difficultés à condamner un individu à la perte de ses droits civils qu'à la réclusion; il faudra les mêmes preuves. Le coupable pourra se soustraire par les mêmes moyens à l'une et à l'autre de ces peines; mais la crainte de la réclusion est de nature à empêcher beaucoup de citoyens de commettre les infractions contemplées dans cet article. Je crois que si les dispositions de l'article 2 n'étaient sanctionnées que par la perte des droits civils, cette punition ne serait pas suffisante pour empêcher les citoyens de se livrer au trafic des esclaves; ce serait, pour ainsi dire, assurer l'impu-

nié à ce genre d'infractions, et c'est ce que la Commission n'a pas voulu faire; elle a proposé, au contraire, des peines sévères pur empêcher que les sujets sardes ne se livrent à des actes que la loi et l'humanité réprovent également.

MARATTA. Il traffico degli uomini non è un delitto come gli altri, che offendono o la proprietà o le persone di una società particolare, e però la sola società offesa ha diritto di punirli. È un crimine che offende tutta l'umanità perché degrada l'uomo: qualunque paese dove sonvi uomini ha interesse, diritto e, direi, dovere di punirli.

Concorro però nel senso della Commissione.

MARCA-SALIZADA. Farò brevi osservazioni a quanto ebbe la compiacenza di rispondere l'onorevole relatore della Commissione.

Sono puniti nello Stato, dice egli, i rei di crimini commessi in Stato straniero. Questo è principio adottato dal Codice penale, nè si può mettere in contestazione.

Ma io domanderò in primo luogo se tutte le nazioni definiscono crimine il possedimento di schiavi nei luoghi dove esso è autorizzato, è tollerato.

Questa è la prima difficoltà che oppone alle osservazioni fatte.

In secondo luogo io domando: il suddito sardo, che si trova alla Luigiana, che risiede in quel territorio, e che ne esce perchè vi trova le sue convenienze, come potrà essere punito là colla reclusione?

In terzo luogo: il suddito sardo che stette parecchi anni a comprare schiavi nella Luigiana e che viene ad approdare a Genova, ed a Savona, ed a Nizza, con quali mezzi di dibattimento, con quali testimoni, con quali forme di procedura potrà esser condannato alla reclusione?

Ecco i riflessi che m'inducono sempre più a credere che quest'articolo è assolutamente inapplicabile, inutile, superfluo, e che sarebbe perciò migliore avviso l'appigliarsi semplicemente alla legge francese.

MARCA. Aggiungerò ancora un piccolo riflesso a ciò che ha detto l'onorevole presopinante, ed è che si fanno tutto giorno scoperte di nuove isole e di nuovi terreni; ogni paese fonda colonie. Per non essere inferiori agli altri conviene forse mettere tanti e tanti ceppi a coloro i quali si danno alla navigazione? Credo di no.

La legge qual è già stabilita per disposizioni anteriori proibisce la schiavitù. Quel voler poi sottutilizzare soverchiamente questa materia, crede possa un giorno o l'altro diventare dannoso.

L'avventuro! E chi lo sa? Non posso indovinare quali saranno le eventualità dei tempi futuri; ma sono certo che se una legge simile fosse stata in Genova quando fondava le sue colonie in Levante, nel Mar Nero e sulle sponde della palude Meotide, i Genevesi non avrebbero fatte quei profitti che ne hanno ricavato, e la loro storia sarebbe assai meno splendida.

MARCA ALBERTO. A queste obiezioni parmi che si possa contrapporre che quelle stesse difficoltà le quali si oppongono a stabilire un giudizio per condannare un individuo alla reclusione si opporranno egualmente a stabilire un giudizio per privarlo dei diritti civili.

Io credo in primo luogo che il giudice dovrà avere le stesse convinzioni, le stesse prove del delitto per condannarlo alla reclusione, come per condannarlo alla perdita dei diritti civili, la quale è pure qualche cosa.

Secondariamente crede pure che se lo Stato ha il diritto di colpire della perdita dei diritti civili un suddito, il quale avrà commesso un atto criminoso all'estero, potrà egualmente

punirlo colla reclusione; e questo diritto esiste ed il Senato l'ha già riconosciuto coll'articolo 1.

Rimano solo a vedersi se la perdita dei diritti civili sia una punizione sufficiente ed in armonia con tutto il complesso della legge.

Si stabiliscono delle pene severissime per la tratta, si ammettono od almeno si desidera che si ammettano perfino delle prescrizioni le quali non sono in generale in armonia coi codici di procedura regolarmente e generalmente adottati, e poi si vorrà che il delitto di avere traffico di schiavi dia luogo solamente ad una pena che le persone appartenenti a classi inferiori non sanno valutare egualmente, come è la perdita dei diritti civili? Egli è certo che nelle classi inferiori le pene corporali sono molto più sensibili, e imprimeono un maggiore spavento che non una pena la quale ha un effetto puramente piuttosto morale.

Se dunque la Commissione avvisò doversi preferire la pena della reclusione, egli è perchè questa pena meglio risponde alla gradazione delle pene stabilite e a tutto il complesso della legge.

PRESIDENTE. Il Senato deve deliberare sull'accettazione o non dell'emendamento proposto dal guardasigilli al paragrafo 1 dell'articolo 2 della legge.

L'emendamento, come dissi, consiste nel surrogare alla comminazione della pena della reclusione quella della perdita dei diritti civili.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 1 dell'articolo 2 modificato secondo l'emendamento testè approvato.

Esso sarebbe così concepito:

« È proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, di dare aiuto o prender parte, sia direttamente ossia indirettamente a qualunque commercio di questo genere sotto pena della privazione dei diritti civili, » ecc.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Rileggerò il paragrafo 2. (Vedi sopra)

L'onorevole guardasigilli ha proposto che la redazione di questo articolo sia interamente modificata, e vorrebbe che si dicesse:

« Questa disposizione non è applicabile a coloro che, avendo comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, gli affrancheranno nel più breve termine possibile. »

Presso a poco sono questi i termini nei quali vorrebbe fosse concepito questo articolo.

ALBERTO. Io osserverò che ieri fu presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Io non ho questo emendamento.

JACQUINSON, relatore. Esso è così concepito.

« Toctochè sarà possibile di dare allo schiavo l'emancipazione in modo legale. »

PRESIDENTE. Leggerò dunque l'articolo, onde il Senato ne conosca i precisi termini:

« Questa disposizione non sarà applicabile a coloro che avendo comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, gli affrancheranno toctochè sarà possibile di dare allo schiavo l'emancipazione in modo legale. »

MARCA-SALIZADA. Io non posso in nessuna maniera concepire come quando il proprietario di schiavi, toccando il territorio nostro...

PRESIDENTE. Non si parla di ciò; si tratta di quelli che comprano coll'animo di affrancare.

DI BENEVELLO. Ma quando lo schiavo tocca la terra...

PRESIDENTE. Non è questo lo scopo dell'articolo: esso tende solo a che non soggiaccia alla severità della legge colui che ha comprato colla buona intenzione di affrancare.

DI BENEVELLO. Ma quando lo schiavo giunge a Genova...

PRESIDENTE. Non si parla di ritorno in patria; si parla di chi compra altrove per far libero lo schiavo.

JACQUEMOUD, relatore. Avant qu'on mette cet article aux voix, je demande la parole.

PRESIDENTE. Vous avez la parole; seulement je vais lire l'article.

JACQUEMOUD, relatore. La disposition contenue dans le projet de la Commission et que l'on se propose de faire disparaître, existe formellement dans notre législation, car il est dit dans l'article 104 de la loi du 19 janvier 1827:

« Gli schiavi, dal momento in cui si trovano in possesso di un cittadino, diverranno liberi. »

Donc la Commission devait maintenir cette disposition pour ne pas abolir une disposition libérale établie en 1827.

On dira: mais comment feront ces esclaves, quand ils auront le droit de réclamer leur liberté? Je crois que s'ils se trouvent dans un pays où nous avons un consul, ils iront lui demander d'appliquer en leur faveur la disposition qui est contenue dans notre législation; ils lui diront: Nous avons été achetés par un des sujets de votre roi, nous avons droit à la liberté, et en conséquence nous demandons à être affranchis.

Il me semble, messieurs, que cette disposition mérite d'être conservée, et qu'on ne doit pas l'effacer de notre législation.

ALFIERI. Mi pare che l'onorevole signor relatore non si è reso conto del valore del senso dell'emendamento che ha proposto.

Non si tratta, per niente di negare la libertà allo schiavo, si tratta solamente di esimere chi ha comprato lo schiavo, coll'intenzione d'affrancarlo dalla pena che si commina a colui che compra o ritiene uno schiavo: Non sta dunque l'obiezione che fa.

L'emendamento tende a che colui il quale compra uno schiavo e che non è immediatamente nel caso di poterlo emancipare in modo legale, che per esempio l'avrà comprato nel Darfour, e deve venire fino al Cairo per trovare un console, per questo solo fatto di aver dovuto conservare in sua balia lo schiavo per condurlo dal luogo della compra fino a quello dove è il console, non sia, ripeto, passibile delle pene comminate dalla legge.

JACQUEMOUD, relatore. Nous sommes d'accord.

ALFIERI. Se siamo d'accordo, non deve opporsi all'emendamento.

JACQUEMOUD, relatore. J'aurais l'honneur de répondre à l'honorable marquis Alfieri que les observations que j'ai faites ne sont point dirigées contre son amendement, bien au contraire; la Commission dans sa rédaction a admis précisément sa proposition; car il est dit dans la rédaction de la Commission: « Questa disposizione non è applicabile a coloro che avranno comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, » et puis à la fin il y a: « Tuttavia l'acquirente dovrà affrancarli legalmente nel più breve termine possibile. »

Je crois que tel était le but de la proposition de M. Alfieri; mais entre ces deux phrases on avait intercalé celle-ci: « essa (la libertà) s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra. »

Or, c'est cette dernière phrase qu'on a proposé de faire

disparaître par un amendement; et la Commission a insisté pour qu'elle soit maintenue, parce qu'elle est la simple reproduction d'une disposition déjà écrite dans nos lois.

SON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Osservo all'onorevole relatore della Commissione che la libertà a favore degli schiavi scritta nella nostra legge del 1827 concerne gli schiavi che mettono il piede sul territorio dello Stato, non quelli che sono acquistati all'estero.

Quando poi si mantenga questa disposizione « essa s'intenderà acquistata agli schiavi pel solo fatto della compra, » io domando: chi l'applicherà? Suppongasi che la compra sia fatta agli Stati Uniti; l'applicherà il giudice degli Stati Uniti? No certo; perchè egli non riconosce le nostre leggi; l'applicherà il giudice nostro? No certo, perchè egli non ha alcuna giurisdizione negli Stati Uniti; dunque se questa disposizione non è mantenuta nella legge, non può essere che illusoria.

ALFIERI. Farò ancora un'osservazione.

Capisco che la natura di questa discussione va molto nel sottile; ma stando a quanto fu detto dall'onorevole signor relatore, cosa verrebbe a succedere? Succederebbe questo, cioè che io colla migliore intenzione del mondo acquisto uno schiavo per quindi liberarlo; se questo schiavo diventa libero pel solo fatto della compra che io ne faccio, un altro che ciò sa, se ne impadronisce impunemente e lo ruba.

Per lo contrario finchè non è emancipato, nessuno me lo può prendere senza commettere un atto di violenza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Domando al Senato la permissione di leggergli testualmente la disposizione citata dal signor relatore; questa lettura basterà, credo, per dimostrare quanta sia la differenza tra questa disposizione, e quella che ora la Commissione vorrebbe introdurre nel progetto di legge.

Il testo della legge del 1827 corre così:

« Non sarà lecito ad alcun capitano o patrono, sovracarico, marinaio od altro, di far acquisto di uno o più schiavi, nè avere ingerenza o partecipazione nella tratta o commercio di schiavi di alcuna sorta, se non sia per rendere loro la libertà, e questi dal momento in cui si trovino in possesso dei medesimi diverranno liberi. »

Questa disposizione, la quale fa parte di un regolamento di marina, e quindi è unicamente relativa sempre ai fatti di tratta, proibisce ai nostri capitani, sovracarichi ed altri naviganti di prender parte alla tratta, e dispone per conseguenza che ogni acquisto operato con animo di fare la tratta, non potrà mai dar luogo ad una prolungata schiavitù dell'infelice di cui avessero fatto acquisto.

Ma tra questa disposizione e quella che oggi si propone di introdurre nella legge vi è una differenza grandissima; qui non si fa più veruna allusione a tratta, a commercio, nè ad altro; si stabilisce che chiunque compra uno schiavo anche con l'animo di renderlo libero, farà per ciò stesso acquistare immediatamente, in qualunque luogo sia, in qualunque paese, sotto qualunque legge, la libertà a colui, di cui egli ha fatto acquisto.

Ora tra queste due disposizioni, mi pare vi sia differenza bastante perchè non si possa dire che la seconda sia una semplice riproduzione della prima.

PRESIDENTE. La differenza delle opinioni che si è finora manifestata in quest'ultima discussione sta tutta nel riconoscere se debbano o no conservarsi le poche parole del numero 2 dell'articolo della legge, per le quali « s'intenderà acquistata agli schiavi la libertà pel solo fatto della compra. »

Decisa questa questione, sarà facile il combinare il resto dell'articolo, perchè non si tratta più che di redazione.

Metto adunque ai voti la conservazione o l'annullamento di questa frase.

Chi vuole conservare questa frase come l'ha proposta la Commissione, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti il paragrafo 2 intero come è stato proposto nell'emendamento ieri presentato:

• Questa disposizione non sarà applicabile a coloro che, avendo comprato schiavi al solo fine di renderli alla libertà, gli affrancheranno tosto che sarà possibile di dare allo schiavo l'emancipazione in modo legale.

Credo che il guardasigilli non avrà difficoltà d'acconsentire a questo emendamento.

NON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Vi acconsento.

PRESIDENTE. Chi lo approva, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Darò lettura del paragrafo terzo. (Lo rilegge — Vedi sopra.)

Se non vi è osservazione, metto ai voti questo paragrafo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

Articolo 2 del progetto dell'ufficio centrale che è divenuto il terzo.

• La tratta dei neri e qualunque altro commercio di schiavi saranno puniti colle pene qui appresso stabilite:

• 1° Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovracarico, come pure coloro che ne avranno riempito le funzioni, quantunque non iscritti sui ruoli di equipaggio, coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento saranno condannati ai lavori forzati a tempo; gli uomini dell'equipaggio a tre anni di reclusione.

• Saranno inoltre applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale.

• 2° Le ferite, le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale e commesse contro la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite coi lavori forzati a vita.

• 3° L'omicidio volontario, come pure le ferite e percosse, nel caso preveduto dall'articolo 590 del Codice penale, sopra la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite di morte.

• Le pene prescritte ai numeri 2 e 3 di quest'articolo saranno applicate non solo all'autore ed ai complici del fatto criminioso, ma altresì al capitano o patrono, ed al sovracarico od alle persone che ne riempivano le funzioni con facoltà al magistrato di diminuire le dette pene di uno o due gradi.

L'abbondanza della materia richiede che si divida l'articolo in paragrafi mettendone questi separatamente in discussione. Sta ora dunque a discutersi il paragrafo 1°, sul quale ieri il signor senatore Pinelli avea proposto un emendamento.

Chieggo se dopo l'adozione degli articoli 1 e 2, egli persista nel suo emendamento proposto in un momento in cui era dubbio se l'articolo 1 sarebbe o no ammesso.

PINELLI. Quest'adozione mi sembra poter effettivamente bastare, perchè quando si ha il complesso di questo fatto della vendita conosciuta, quale sarebbe nel caso che la tratta fosse operata sotto bandiera nazionale, certamente, allora si verrebbero facilmente tutti gli altri fatti.

Io avea bensì dichiarato che intendeva d'inserire una disposizione espressa per la relazione che questa potea anche

avere all'altro caso della vendita fatta all'estero, cioè facendo cambiare bandiera al bastimento.

A questo riguardo però sentendo dall'onorevole guardasigilli che la discussione rimarrà aperta, io per conseguenza non ho motivo di non accettare la redazione quale venne proposta dalla Commissione.

SAULI. Ho persistito nella domanda di eliminare le pene che qui venivano profferite contro gli uomini dell'equipaggio, perchè mi pare che tra due inconvenienti si debba sempre evitare il maggiore; ora io credo che tra i nostri bastimenti pochi siano quelli che sono dediti all'infame traffico degli schiavi, laddove gli interessi della navigazione sono immensi e questi sarebbero compromessi dalle penalità alle quali si vogliono condannare in genere i marinai.

Bisogna considerare il tempo nel quale viviamo. Quali sono i vizi da cui maggiormente sono travagliati questi tempi, da cui è contaminata la nostra età? Sono la bugia e il disprezzo dell'autorità.

Ora se noi ammettiamo questa penalità ai marinai, li porremo nella circostanza di dover mentire o per salvar se stessi o di dover mentire a pro dei navigatori emuli e gelosi i quali vorranno interrompere i negozi o nuocere ad un capitano che fa bene gli affari suoi; li mettiamo poi nella circostanza di disprezzare l'autorità o col farsi delatori contro del proprio superiore, o di ribellarsi con esso sotto colore di opporsi al traffico degli schiavi, a cui forse il capitano non sognava nemmeno.

Perciò io proporrei, se la Commissione lo consente e se il Senato lo approva, che si eliminino da questo paragrafo le penalità prescritte contro i marinai, e proporrò poi un'aggiunta all'articolo 8, nel quale viene descritto il modo con cui i marinai si possono salvare dal rigore della legge.

JACQUEMOUD, relatore. Il est nécessaire de maintenir une punition contre les matelots qui concourent au trafic de la traite, car sur les côtes où se fait ce trafic il y a des matelots engagés spécialement pour la traite. On choisit pour cela les plus mauvais sujets parmi les matelots, et on leur donne même un intérêt dans l'opération. Je demande comment on pourrait exempter cette catégorie de personnes d'une pénalité. Les en affranchir totalement ce serait accorder une grande facilité à ce trafic.

Si l'on examine la législation des autres peuples sur cette matière, on verra que partout les matelots sont punis, quoique d'une peine moindre.

Je ne vois pas pourquoi nous les exempterions de cette peine, d'autant plus que dans l'article 8 de cette loi on prévoit le cas où un matelot aurait été induit en erreur, et qu'on lui fournit les moyens d'obtenir l'impunité. Ainsi, on a pourvu à toutes les éventualités. En conséquence, la Commission maintient sa rédaction.

SAULI. Non intendo con questa proposta di eliminare ogni maniera di pena contro i marinai poichè ho detto, se il Senato si ricorda, che avrei proposto un'aggiunta all'articolo 8 nel modo che già spiegai. Ma se non credessi di turbare l'ordine della discussione attuale, leggerei quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare che se ella ha in animo di non estendere ai marinai la pena combinata in quest'articolo, in niun altro luogo sarebbe più opportuna la sede del suo emendamento che in quest'articolo, ad esclusione dell'articolo 8 dove si tratta di dare ai marinai un mezzo con cui scansare la severità della legge.

Il luogo della penalità contro i marinai è quello dell'articolo che discutiamo; se ella ha da fare emendamenti è il caso che qui li proponga.

SAULI. Ecco il mio emendamento, ben inteso che non ne sarà più questione all'articolo 8:

« La pena cui potranno essere condannati gli uomini dell'equipaggio verrà loro applicata nella debita e giusta proporzione della loro complicità, avuto anche riguardo alla obbedienza da essi dovuta agli ordini dei loro superiori. »

PRESIDENTE. Faccio osservare che ella non propone alcuna pena.

Si dice che questa verrà pronunciata. . . ma quale?

La legge proposta pronunzia una pena precisa, che è quella della reclusione.

GIULIO. V'ha un'altra osservazione per cui l'emendamento dell'onorevole senatore Sauli assolutamente non è ammissibile.

Egli vuole che il tribunale abbia riguardo al debito d'ubbidienza dei marinai verso i loro superiori.

Ora, il superiore non può mai imporre un'obbedienza di un ordine delittuoso. Se il superiore impone una contravvenzione alla legge, questa non può essere scusa per l'infuriore.

SAULI. Mi permetto di fare osservare all'onorevole preopinante che l'ubbidienza dei marinai verso del loro capitano è molto diversa da quella che si potrebbe avere in altre condizioni, perchè i marinai si trovano sopra una nave dove il capitano esercita un'autorità quasi assoluta, da dove il marinaio non può fuggire, dove il capitano lo può costringere a far ciò che gli impone con una minaccia di violenza o di castigo, qualora il marinaio si permettesse di resistere alla sua volontà.

Riesce quindi chiaro e manifesto che non si può fare induzioni dalla vita comune dei cittadini, per giudicare della vita del navigatore, e quindi l'osservazione dell'onorevole preopinante non può opporsi all'ammissibilità del mio emendamento.

PRESIDENTE. Sussiste però sempre l'osservazione principale da me fatta, cioè che un emendamento, per poter esser posto in discussione, bisogna che contenga una materia contraria, od in parte discosta da ciò che si stabilisce nel progetto.

La legge stabilisce una penalità che è quella della reclusione; bisogna che l'emendamento accenni ad una pena differente.

SAULI. Il carcere. . . che so io. . .

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Sauli concepito in modo così generale, è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'emendamento?

FRANZINI. Appunto.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento non è appoggiato.

FRANZINI. Richiamo a me l'opinione del cavaliere Sauli perchè la divido con lui intieramente.

PRESIDENTE. Propone un emendamento?

FRANZINI. No; voglio rispondere a quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione. Egli osserva che questa disposizione deve rimanere affinché siano puniti quei marinai che ordinariamente si offrono per la tratta dei neri. Ma dico che per condannare quei colpevoli non si devono condannare gli innocenti, cioè coloro che vi potessero esser forzati.

Che se poi l'articolo 8 porta che per liberarsi da questa pena basterà far la denuncia, ecc., io dico che questa disposizione è immorale, e che non bisogna obbligare nessuno a fare il delatore.

JACQUEMOUD, relatore. Il est impossible que les mariniens ignorent qu'ils sont engagés pour faire la traite; on a soin de les en prévenir; d'ailleurs, l'arrangement intérieur du navire leur indique suffisamment sa destination.

DE SONNAZ. Egli è certo che se vi sono dei marinai che fanno quel commercio, ve ne sono di quelli che sovrappresi dai capitani, vengono impegnati senza saperlo in un bastimento che fa la tratta; bisognerebbe che la legge tenesse conto di questi, essendo essi obbligati ad obbedire al loro capitano.

DE CARDENAS. Mi permetto di ripetere l'osservazione che faceva già ieri basandola sul preambolo di questo primo paragrafo dell'articolo in discussione, il quale dice: *se un fatto di tratta ebbe luogo*; questo non può mai colpire colui che si trova al servizio di un bastimento destinato alla tratta a sua inscienza, ma quelli che vi sono impiegati, quando la tratta è fatta, cioè coloro che sarebbero stati obbligati a non concorrervi anzi ad opporvisi; e qualora essi si fossero trovati in tali circostanze di non averne la possibilità o la forza, o di veder esposta la loro vita, come diceva il signor senatore Sauli pel diritto di morte che può esercitare su di essi il capitano del bastimento, allora non vi prenderanno che la menoma parte possibile, o si limiteranno a ciò solo che riguarda la condotta del bastimento e la manovra come marinai; ma giunti appena a terra, non potranno essere imputati di vile spionaggio se diranno: noi fummo forzati a cose che non volevamo, ma anzi compiranno un'azione molto onorevole dicendo: il tale ci ha obbligati a concorrere alla sua colpa, ci ha messo in posizione tale che non abbiamo potuto a meno di contribuire in parte alla tratta.

Questi non sono passibili naturalmente di pena a norma dell'articolo 8, dopo aver fatta una simile dichiarazione; ma se essi anche imbarcati inscientemente contribuiscono alla tratta senza dopo cercare di disfare il male fatto contro la loro volontà, essi allora devono essere passibili di pena come veri colpevoli, nè mi pare che si possa mai riguardare come un atto di ribellione quello di non voler obbedire ad un ordine iniquo loro dato dal capitano.

Questa è un'osservazione che faceva già ieri, e prego il Senato nella discussione di questo articolo a voler sempre riflettere a quelle prime parole: *se un fatto di tratta ebbe luogo*.

FRANZINI. Si aggiunga che vi è un articolo nel progetto dove è detto che quando il bastimento non avrà ancora commesso alcun fatto di tratta, le pene saranno diminuite di alcuni gradi; io domando un po' come questi marinai i quali arriveranno al porto, potranno difendersi postochè non potranno asserire che il bastimento ha commesso alcun fatto di tratta.

PINELLI. I dubbi del signor senatore Franzini possono essere facilmente dileguati.

È principio inconcusso in materia penale che non vi è mai azione punibile là dove non concorre col fatto materiale la intenzione: per conseguenza essendo rimessa l'applicazione della legge ai magistrati che applicano il Codice in generale e che debbono informare le loro decisioni col principi di diritto, io non temo punto che possa nascere quest'inconveniente, che un individuo qualsiasi o dell'equipaggio o no che fosse a bordo del bastimento, non avendo l'intenzione di contravvenire alla legge, possa essere soggetto a pena.

PRESIDENTE. Niente osta, a mio credere, che possa mettersi ai voti il paragrafo 1° dell'articolo 3 del progetto, dacchè l'emendamento del senatore Sauli non è stato appoggiato, e le osservazioni fatte dal senatore Franzini non con-

tengono un nuovo emendamento, ma solamente ragionamenti per cui egli crede che quell'emendamento potrebbe essere stato appoggiato, locchè non fu.

Dunque debbo mettere ai voti il paragrafo 1° che rileggo per maggiore intelligenza. (*Vedi sopra*)

Le parole *ed alla berlina* sono state omesse dalla Commissione.

SAULI. Ora mi restringo a domandare la soppressione dell'ultimo alinea.

DI POLLONE. La divisione.

PRESIDENTE. Dunque si dividerà.

Metto ai voti il paragrafo 1° meno l'ultima clausola proposta dalla Commissione che si voterà separatamente.

Chi approva, si alzi.

(Il Senato approva.)

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senato si è già pronunziato.

Ora metto ai voti la clausola separata sulla quale cadono le osservazioni contrarie del senatore Sauli.

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Egli è puramente per rispondere a quanto fu notato dal mio onorevole amico il senatore Pinelli.

Egli dice che le mie osservazioni non reggono, in quanto che il tribunale, si può sperare, deciderà dietro le circostanze colla diminuzione di pena per questi marinari che sono stati arruolati dai capitani senza loro partecipazione. Ma io dico che quando si trova una legge così esplicita che infligge tre anni di reclusione, non so quale facoltà abbia il magistrato per diminuire la pena, poichè la legge non parla di diminuzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la clausola separata « saranno applicate, ecc. » con cui si compie il paragrafo 1°.

SAULI. Mi scusi, non ho parlato di questo.

PRESIDENTE. Ho inteso che voleva escludere dalla votazione l'ultima clausola, quella cioè che da me si lesse l'ultima.

Voci. No! no!

SAULI. Io voleva sopprimere la frase relativa all'equipaggio.

PRESIDENTE. Se si fosse spiegato così, avrei messo ai voti la cancellazione di quella frase.

Io ho inteso che voleva la divisione del paragrafo 1° dalla clausola aggiunta dalla Commissione.

GIULIO. Il senatore Sauli accennava invece alla frase che concerne l'equipaggio, poichè si è sempre parlato di questo.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Nel leggere l'articolo si è anche compresa

l'ultima frase stampata: « Gli uomini dell'equipaggio a tre anni della stessa pena; » solo sono state escluse quelle aggiunte dalla Commissione.

Io voleva allora appunto far osservare che conveniva lasciare indietro nella votazione questa frase la quale vi era compresa e che restò votata di fatto.

PRESIDENTE. È stata votata.

Voci. No! no!

DE CARDENAS. Sarà un errore di fatto, ma è stata votata.

PRESIDENTE. L'errore in questo caso è o del presidente o del proponente; ed il proponente non ha spiegato chiaro qual era il suo intendimento, o il presidente ha inteso una cosa per l'altra; comunque sia, la buona fede richiede che si voti separatamente quello che il proponente intendeva.

ALFIERI. (*Interrompendo*) Se si mette ai voti in questi termini la questione, ne risulterà un grave inconveniente, perchè l'onorevole senatore Sauli voleva bensì diminuire la pena, ma non annullarla.

SAULI. Io ho chiesto la soppressione.

DI POLLONE. Domando la parola sulla posizione della questione.

Quando il signor senatore Sauli ha chiesto la soppressione di queste parole, memore che il signor presidente ieri mi aveva risposto (ciò che forse avrei dovuto sapere) che il Senato non vota per soppressione, io chiamai la divisione, e questa fu fatta dal presidente ed accettata dal senatore Sauli; e quanti siamo sul banco della Commissione, come credo anche i miei vicini, hanno creduto di votare il paragrafo 1°, meno le parole di cui domandava la soppressione; quindi ora non rimane che mettere queste parole ai voti. Chi non vuole adottarle le rigetterà, ed il voto del Senato sarà chiaro ed esplicito.

GIULIO. L'esclusione di queste tre parole non impedirà che chi crederà necessario di supplirvi con altre le proponga, ed in ciò non v'è inconveniente di sorta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti le ultime parole di quel paragrafo.

Chi le approva, sorga.

(Il Senato le approva.)

A compiere il paragrafo 1° non resta che a votare sull'ultima clausola: *Saranno applicate, ecc.* (*Vedi sopra*)

Chi approva questa clausola, si levi.

(È adottata.)

Con ciò resta approvato il paragrafo 1° dell'articolo 3.

Domani si continuerà la discussione; intanto lo dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.